

Recentemente, è entrata in vigore una nuova direttiva relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, Direttiva 2014/34/UE. In Italia la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85

Protezione

IL NUOVO D. LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 85, RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE

La Direttiva ATEX 2014/34/UE è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85 ed è applicabile a partire dal 20 Aprile 2016. Essa definisce i criteri di progettazione inerenti la sicurezza delle persone durante l'utilizzo dei prodotti rispetto al rischio esplosione.

Nello specifico, la Direttiva ATEX si applica alle seguenti categorie di prodotti:

- apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili al funzionamento o alla sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
- componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui ai punti precedenti.

Vediamo le singole definizioni:

● “apparecchi”: le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione. Questa definizione si

applica a tutti gli “apparecchi” utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, indipendentemente che siano macchine (ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE) o dispositivi di comando, purché il rischio esplosione effettivamente esista. A riguardo è da considerare che un'esplosione esiste se sussistono tre parametri: combustibile, comburente e sorgente di innesco; anche considerando la presenza di un'atmosfera potenzialmente esplosiva (e dunque una miscela di polveri o gas combustibili e comburente), qualora venga a mancare la potenziale sorgente di innesco, non si potrebbe generare un'esplosione e, dunque, non è applicabile la Direttiva ATEX: il fabbricante del prodotto non è soggetto ai relativi obblighi imposti dalla direttiva;

- “sistemi di protezione”: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome;
- “componenti”: tutte le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, prive tuttavia di funzione autonoma.

La Direttiva ATEX non distingue tra prodotto realizzato per essere commercializzato e prodotto realizzato internamente in azienda per uso proprio: in entrambi i casi i fabbricanti devono garantire che tali prodotti siano stati progettati e realizzati in conformità



me

ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della Direttiva e quindi applicare la correlata procedura di certificazione prevista. A riguardo è importante sottolineare che, secondo lo schema previsto dalle Direttive Nuovo Approccio, anche la Direttiva Atex fornisce ai Fabbrikanti una serie di obblighi di progettazione raccolti nei requisiti di sicurezza dell'allegato II; al fine di soddisfare questi obblighi, il Fabbrikante potrà adottare le soluzioni tecniche più idonee al proprio prodotto facendo riferimento alle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Atex che garantiscono la presunzione di conformità agli stessi requisiti di sicurezza.

Gruppi e categorie di protezione dei prodotti

Le procedure di valutazione della conformità, riportate all'art. 12 del D. Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85, sono diverse e cambiano a seconda del gruppo in cui rientra il prodotto da certificare e a seconda della categoria di protezione correlata alla pericolosità dell'ambiente potenzialmente esplosivo in cui il prodotto deve essere utilizzato. La classificazione dei luoghi di lavoro ai sensi del pericolo esplosione resta oggetto della Direttiva 1999/92/CE: il datore di lavoro è tenuto a considerare, nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi anche il rischio di esplosione effettuando, dove necessario, una zonizzazione del proprio ambiente di lavoro. A fronte di questa zonizzazione, la scelta degli apparecchi

da utilizzarsi all'interno di queste zone deve essere correlato al livello di protezione dello stesso apparecchio. Nel dettaglio:

- "gruppo di apparecchi I": apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, passibili di essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I;
- "gruppo di apparecchi II": apparecchi destinati a essere utilizzati in altri siti passibili di essere messi in pericolo da atmosfere esplosive, comprendenti apparecchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.

Pertanto, è compito del Fabbrikante seguire la procedura di valutazione della conformità correlata al livello di protezione del prodotto che ha realizzato fornendo all'utilizzatore finale tutte le informazioni necessarie all'utilizzo sicuro dello stesso all'interno dell'ambiente esplosivo dello stesso utilizzatore. Vediamo quindi cosa è tenuto a fare il Fabbrikante in accordo al D. Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure di valutazione della conformità prevedono, nella maggioranza dei casi, la necessità di rivolgersi ad un organismo di certificazione esterno. Nello specifico:

- gruppo di apparecchi I e II, categoria M1 e 1:



procedura di esame UE del tipo (secondo allegato III) più conformità al tipo adottando un processo in qualità come in allegato IV oppure più conformità al tipo basata sulla verifica di prodotto di cui all'allegato V;

- gruppo di apparecchi I e II, categoria M2 e 2:
 - motori a combustione interna e apparecchi elettrici: procedura di esame UE del tipo (secondo allegato III) più conformità al tipo con controllo interno della fabbricazione unito a prove sul prodotto (secondo allegato VI) oppure conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (allegato VIII);
 - restanti apparecchi: controllo interno della produzione (allegato VIII) più deposito della documentazione tecnica presso organismo di certificazione esterno;
- gruppo di apparecchi II, categoria 3: controllo interno della produzione secondo allegato VIII.

Come si può constatare, solo nell'ultimo caso, il meno pericoloso dal punto di vista del pericolo esplosione, è possibile certificare il prodotto senza necessariamente rivolgersi ad un organismo di certificazione esterno. Infatti, il "controllo interno della produzione" è la procedura di valutazione della conformità con cui il Fabbrikante ottempera ai propri obblighi (tra cui, il principale, è quello di realizzare prodotti conformi ai requisiti di sicurezza in allegato I) e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del decreto. La documentazione tecnica che il Fabbrikante è tenuto a realizzare deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi (legati al pericolo di esplosione). In linea di principio, essa deve contenere:

- una descrizione generale del prodotto;
- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto oltre che la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza di cui in Allegato I;
- un elenco delle norme armonizzate applicate, in toto o in parte;
- i risultati dei calcoli effettuati e le relazioni sulle prove effettuate.

Il fabbricante deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti del decreto ad essi

applicabili. Di fatto, il controllo interno della produzione vuole garantire che il prodotto rimanga sempre conforme alla propria documentazione tecnica e al decreto anche qualora cambino, nel tempo, le specifiche di fornitura. Solo al termine della procedura di valutazione della conformità, il Fabbricante può apporre la marcatura CE sul prodotto e redigere la Dichiarazione CE di conformità. Inoltre, qualora la procedura di valutazione della conformità preveda la partecipazione di un organismo di certificazione è necessario inserire nella documentazione tecnica anche la certificazione esterna ricevuta dall'ente. La documentazione tecnica e la dichiarazione CE devono essere conservate almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del prodotto (o dell'ultimo esemplare della serie prodotta) in quanto potrebbe essere richiesto dall'Autorità di Sorveglianza del

Mercato. Relativamente ai "componenti", per essi si applicano le diverse procedure di valutazione della conformità sopra viste per gli apparecchi, escluse la necessità di apporre il marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE: il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risulti la conformità dei componenti alle disposizioni applicabili della direttiva, deve specificare le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute

e di sicurezza di cui all'allegato II del decreto. Il decreto analizza anche gli obblighi che ricadono su rappresentante autorizzato, importatore e sul distributore:

- il rappresentante autorizzato riceve un mandato scritto da parte del Fabbricante per eseguire in toto o in parte la procedura che porta alla certificazione del prodotto, tuttavia non può ricevere mandato per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza del decreto né per realizzare la documentazione tecnica che spettano sempre e comunque al Fabbricante;
- importatore e distributore sono tenuti a verificare, prima di immettere e distribuire il prodotto sul mercato, che il Fabbricante abbia seguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, rispetto al gruppo e alla categoria di protezione del prodotto. Allo stesso modo devono verificare la correttezza delle informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione CE e sulla targa di

identificazione CE e sono tenuti immediatamente a informare l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto importato e/o distribuito sul territorio della UE.

Riguardo a queste figure, l'art. 9 del decreto evidenzia un aspetto importante: un importatore o distributore che immetta o distribuisca un prodotto sul mercato con il proprio nome e/o con il proprio marchio commerciale o modifica un prodotto già precedentemente immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità ai requisiti del decreto, diviene legalmente il Fabbricante del prodotto assumendosene ogni obbligo relativamente alla sicurezza rispetto al pericolo di esplosione.

Conclusioni

Il D. Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85, recepimento italiano della Direttiva Atex 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, riporta alcune interessanti novità. In primo luogo, la documentazione tecnica che è tenuto a realizzare il fabbricante deve comprendere una analisi e successiva valutazione del rischio di esplosione sul prodotto al fine di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza raccolti in allegato II. Inoltre il decreto introduce importanti responsabilità per le figure di rappresentante autorizzato, importatore e distributore: questi soggetti che, pur in maniera differente,

partecipano alla immissione sul mercato dei prodotti da destinati all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono tenuti a verificare che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza del decreto, che il Fabbricante abbia seguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e che la marcatura CE presente sul prodotto oltre che la documentazione fornita col prodotto siano corrette e rispondenti a quanto richiesto dal decreto. ■

